



RSP n.

Atto aggiuntivo fra la **Città metropolitana di Roma Capitale** e l'Impresa **Silec Spa** per l'incarico professionale di progettazione preliminare, SIA, progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Adeguamento della viabilità di accesso allo svincolo A1 di Castelnuovo di Porto (Viabilità di Gronda – Tiberina Ovest) oltre prestazioni opzionali - **N. CUP: F71B09000620003 - N. CIG: 0358354B10**

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale, cod. fiscale 80034390585, per la quale interviene alla stipula del presente atto il Dott. Paolo Berno, nato a Roma il 19.05.1966 e domiciliato per la carica in Roma, Via IV Novembre 119/A nella qualità di Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

E

L'Ing. Santa Monaco, nata a Siracusa il 25.09.1962, C.F. MNCSNT62P65I754P, quale Procuratore e Direttore Tecnico, giusta procura ricevuta dalla Dott.ssa Alessia Sibile notaio in Torino rep. n. 3741 racc. 3181 del 24.07.2009 (allegata al presente atto) dell'impresa Silec Spa, d'ora innanzi indicata come "Impresa" con sede legale in Leinì (TO) Via strada Caselle 69 10040 – C.F. e P.IVA 01130370016 giusto documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in data, n. P V

PREMESSO

Che, con determinazione dirigenziale n. 4702 del 20.07.2009 del Dirigente del



Dipartimento 7 servizio n. 4, la Provincia di Roma, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha autorizzato l'affidamento di incarico professionale di progettazione preliminare, SIA, progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, rilievi planoaltimetrici e piani particellari di esproprio e frazionamenti (prestazioni Obbligate), nonché direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (prestazioni opzionali) relativi all'intervento di adeguamento della viabilità di accesso allo svincolo A1 di Castelnuovo di Porto (Viabilità di Gronda – Tiberina Ovest), ha approvato il disciplinare di gara nonché il disciplinare di incarico professionale con annesso documento preliminare dell'avvio della progettazione, per un importo complessivo a base di gara di € 1.841.093,80 (di cui € 972.774,50 per prestazione obbligata ed € 868.319,30 per prestazioni opzionali), oltre € 36821,88 per CNPAIA 2% ed € 375.583,14 per IVA 20%, per un importo complessivo di € 2.253.498,82 da affidarsi mediante procedura aperta, da esperire con il metodo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

che a seguito della procedura aperta iniziata il 15.10.2009 e conclusa il 28.04.2010, con determinazione dirigenziale n. 3332 del 10.05.2010 del Direttore del Dipartimento VII è stata dichiarata aggiudicataria definitiva del servizio, con affidamento delle sole prestazioni obbligatorie, l'impresa SILEC Spa, con sede in Leinì (TO), Strada Caselle, 69 10040 CF e PI 01130370016, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente "impresa" e che ha offerto un ribasso percentuale del 45% (quarantacinque%), sull'importo posto a base di gara; che a seguito di verifica del possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 effettuata dal Dirigente del Servizio



n. 3 del Segretariato Generale (nota del 22.07.2010), l'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 del citato D.Lgs., è divenuta efficace;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 08.10.2010 rep n. 10562;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. 3003 del 03.06.2014 è stato stabilito di autorizzare la modifica delle modalità di pagamento di cui all'art. 7 del contratto n. 10562 del 08.10.2010, relativo all'incarico professionale di progettazione preliminare, SIA, progettazione definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di "Adeguamento della viabilità di accesso allo svincolo A1 di Castelnuovo di Porto (Viabilità di Gronda – Tiberina Ovest)" oltre prestazioni opzionali, corrispondendo l'importo di € 150.000,00, pari all'ulteriore 40% del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva, in attesa della conclusione della Conferenza di Servizi e di autorizzare la stipula di apposito disciplinare integrativo di incarico;

che il relativo atto aggiuntivo è stato stipulato in data 17.07.2014 rep. n. 476;

visto l'art. 7 del medesimo contratto ai sensi del quale: "I compensi relativi all'incarico di progettazione saranno corrisposti su presentazione di regolari fatture, come segue:

a) acconto pari al 50% dell'importo di ciascuna fase alla avvenuta consegna degli elaborati progettuali, se accettati dal Responsabile Unico del Procedimento;

b) acconto pari al 50% dell'onorario dell'importo di ciascuna fase di ogni livello: preliminare e SIA, definitivo, esecutivo; ogni fase si riterrà effettivamente terminata:

- per le prestazioni obbligatorie relative al Progetto Preliminare e



prestazioni connesse, ad avvenuta approvazione mediante Delibera della Giunta Provinciale;

- per la quota relativa alla tariffa dello Studio di Impatto Ambientale di ciascun progetto avviato, all'emissione della pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lazio;

- per il Progetto definitivo un ulteriore acconto del 40% all'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi e il saldo del rimanente 10% ad avvenuta approvazione mediante Delibera della Giunta Provinciale"; che con mandati n. 13332/2014 e n. 13333/2014 è stata pagata la somma di € 150.000,00 oltre CNPAIA ed IVA pari a circa l'80% dell'ulteriore 40% del corrispettivo relativo alla progettazione definitiva che si sarebbe dovuto corrispondere all'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi (non ancora chiusa), risultando ancora da corrispondere il 20% del suddetto 40% oltre al 10% a saldo da corrispondere ad avvenuta approvazione mediante delibera della Giunta Provinciale;

che con nota del 06.07.2016 prot. n. 97782 la Società SILEC SPA ha chiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale l'immediata corresponsione della somma a saldo dell'importo complessivo di € 108.577,53 come credito residuo per le prestazioni eseguite, con l'avvertimento che in difetto si sarebbe provveduto alla tutela delle proprie ragioni di credito;

ritenuto pertanto opportuno e necessario provvedere alla modifica della modalità di pagamento di cui all'art. 7 del contratto n. 10562 del 08.10.2010 onde consentire il pagamento del saldo del compenso del servizio già espletato vista la non differibilità ulteriore del tempo dell'adempimento secondo i principi di ragionevole applicazione delle previsioni del contratto a fronte di fatti sopravvenuti



non regolati;

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1) i soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) L'art. 7, ultimo punto, del contratto rep. n. 10562 del 08.10.2010, è modificato nel senso che per il progetto definitivo il rimanente 20% dell'ulteriore acconto del 40% oltre al 10% del saldo, per un importo complessivo di € 108.577,53, sarà corrisposto dopo la stipula del presente atto senza dover ulteriormente attendere rispettivamente l'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi e la successiva approvazione mediante Delibera della Giunta Provinciale;

3) L'impresa si impegna ad apportare, entro due anni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, le modifiche che si renderanno necessarie al progetto ove riprenda la fase approvativa per un termine congruo;

4) I progetti presentati dalla Silec Spa potranno essere utilizzati in ogni momento dalla Città metropolitana di Roma Capitale che li acquisisce in proprietà;

5) Il pagamento della somma complessiva di € 108.577,53, si ritiene soddisfacente di ogni pretesa e a saldo con rinuncia ad ogni azione o pretesa da parte della Silec Spa nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale;

6) L'Impresa Silec Spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Impresa Silec Spa si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro e si impegna altresì a dare immediata



comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii;

7) Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

8) E' vietata la cessione del presente atto.

9) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto ed in particolare i bolli sono a totale carico dell'Impresa. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente atto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

10) Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione dell'atto medesimo, ai sensi ed effetti del D.Lgs 30.6.2003, n.196. Al tal fine Titolari del Trattamento sono le Parti stesse come costituite nel presente atto. Le Parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le Parti sono titolari dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo



30.6.2003, n. 196, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che le riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata viene sottoscritto, unitamente agli allegati, con firma digitale.-----

L'IMPRESA: firmato digitalmente

IL DIRIGENTE: firmato digitalmente Dott. Paolo Berno

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Impresa dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni generali seguenti del presente atto di cottimo:-----

ART. 5 (pagamento)

ART. 6 (tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva)

ART. 7 (risoluzione delle controversie)

ART. 8 (divieto di cessione)

L'IMPRESA: firmato digitalmente